



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)



COMUNE DI TORRICELLA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PIANO COMUNALE DELLE COSTE

Gruppo di lavoro

dott. Egidio CAPUTO architetto

dott.ssa Mariangela CHIEGO ingegnere

R.U.P.: geometra Giovanni Antonio D'Ippolito



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

Sommario

Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano Regionale delle Coste (PRC)	5
Art. 2 - Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC).....	5
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo	9
Art. 5 - Zonizzazione del Demanio.....	10
Art. 5.1 - Aree escluse.....	13
Art. 5.2 - Aree con divieto assoluto di concessione	13
Art. 5.3 - Aree di interesse turistico-ricreativo.....	13
Art. 5.4 - Aree con finalità diverse.....	15
Art. 5.5 - Aree vincolate	15
Art. 6 - Criticità all'erosione e sensibilità ambientale.....	16
Art. 6.1 - Livelli di classificazione delle aree costiere	17
• Art. 6.1.1 - Livello C1.S1	17
• Art. 6.1.2 - Livello C1.S2	18
• Art. 6.1.3 - Livello C1.S3	18
• Art. 6.1.4 - Livello C2.S1	19
• Art. 6.1.5 - Livello C2.S2	19
• Art. 6.1.6 - Livello C2.S3	20
• Art. 6.1.7 - Livello C3.S1	20
• Art. 6.1.8 - Livello C3.S2	20
• Art. 6.1.9 - Livello C3.S3	21
Art. 6.2 - Rilascio di nuova concessione demaniale.....	21
• Domanda per la concessione	21
• Concorso di domande.....	21
• Rilascio e durata della concessione	22
• Obblighi del concessionario	22
• Revoca, decadenza e sospensione della concessione	27
• Affidamento in gestione – Sub-ingresso.....	28



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

• Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione.....	28
• Vigilanza	28
Art. 6.3 - Rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione.....	29
Art. 7 - Interventi di recupero e risanamento costiero.....	29
Art. 8.1 - Aree in concessione per strutture balneari	30
Art. 8.2 - Interventi edilizi.....	31
Art. 8.3 - Manufatti.....	31
Art. 8.4. - Strutture ombreggianti.....	32
Art. 8.5 - Camminamenti.....	33
Art. 8.6 - Recinzioni e opere di contenimento	33
Art. 8.7 - Eco-compatibilità delle strutture balneari.....	33
Art. 8.8 - Barriere architettoniche	34
Art. 8.9 - Verde ornamentale	34
Art. 8.10 - Cartelli e manufatti pubblicitari.....	35
Art. 8.11 - Accessibilità e sistemazione ambientale.....	35
Art. 8.12 - Aree non oggetto di concessione.....	35
Art. 8.13 - Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale.....	39
Art. 8.14 - Disciplinare per la realizzazione di arredo urbano dei "dehors".....	40
8.14.1. finalità.....	40
8.14.2. Definizione di "dehors".....	40
8.14.3. Aspetti normativi.....	41
8.14.4. localizzazione	42
8.14.5. Caratteristiche e superfici dimensionali.....	44
8.14.6. Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali	45
8.14.7. Procedura.....	50
8.14.8. Caratteristiche e condizioni	53
8.14.9. Temporalità.....	53
8.14.10. onerosità.....	54
8.14.11. obblighi.....	55
8.14.12. garanzie.....	56



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

8.14.13. sanzioni	56
8.14.14. Osservatorio delle costruzioni temporanee.....	57
8.14.15. Tassa di occupazione aree e canone ricognitorio	57
8.14.16. Norme transitorie e finali.....	57
Art. 9 - Concessioni per attività del diporto nautico	58
Art. 9.1 - Pontili	58
Art. 9.2 - Porti e approdi turistici.....	58
Art. 9.3 - Punti di ormeggio	58
Art. 10 - Concessioni per la maricoltura.....	59
Art. 11 - Norme transitorie per concessioni esistenti	59
Art. 12 - Valenza turistica.....	60
Art. 13 - Opere di ingegneria costiera	60
Art. 14 - Riparto risorse economiche	61



Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano Regionale delle Coste (PRC)

Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.

Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l'obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco-compatibilità e di rispetto dei processi naturali. Il PRC è anche strumento di conoscenza del territorio costiero e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell'erosione costiera, la cui evoluzione richiede un attento e costante monitoraggio e interventi di recupero e riequilibrio litoraneo.

In tale contesto il Piano definisce le cosiddette Unità Fisiografiche e Sub-Unità, intese quali ambiti costiero-marini omogenei e unitari.

Il PRC costituisce altresì uno strumento di pianificazione, in relazione al recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio di concessioni demaniali marittime), il cui esercizio in modo efficace ed efficiente può essere garantito solo da un'azione coordinata e coerente da parte della Regione.

In tal senso il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC).

Art. 2 - Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)

Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;

2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio, quindi, il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovra-ordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

Ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico-giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza.

Il PCC deve altresì prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

Art. 3 - Definizioni

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturalista.

Criticità ambientale (CA)



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento;

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione;

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine (1 miglio nautico = 1851 ml).

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi);

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico – sanitari, docce, chioschi – bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico-produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco-bar, la direzione, i servizi igienico-sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.



Art. 4 - Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo

I comuni operano una ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di propria competenza, attraverso:

1. la individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC;
2. la individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale, comprendenti:
 - 2.1. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa dalle intese Stato/Regione;
 - 2.2. porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
 - 2.3. porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (classificati di categoria II classe I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, i porti sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;
3. la individuazione delle aree e delle fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 16 – comma 1- della Legge regionale 17/2006), quali:
 - 3.1. lame;
 - 3.2. foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - 3.3. canali alluvionali;
 - 3.4. aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
 - 3.5. aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

L'ampiezza delle fasce è definita con maggior dettaglio di analisi dagli stessi Comuni nell'ambito della redazione del PCC. In assenza di studi specifici approfonditi a livello locale si fa riferimento a quanto previsto nelle leggi vigenti.

Per lame, foci di fiumi, canali e corsi d'acqua, comunque classificati, in assenza di studi di dettaglio elaborati nei termini predetti, il PRC prescrive in maniera cautelativa fasce di rispetto di 150 m;

- la individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tale aree il cui rilascio di nuove concessione, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino;
- la individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli territoriali;



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

- la determinazione della lunghezza della “linea di costa complessiva comunale” e della lunghezza della “linea di costa utile”; quest’ultima, rispetto alla precedente, è al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 16 –comma 1- della Legge regionale 17/2006;
- la determinazione degli attuali rapporti tra le lunghezze delle “linee di costa in concessione”, rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della “linea di costa utile”;
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l’indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti, con specifico riferimento a quelle abusive;
- la individuazione delle aree in consegna, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall’art. 1 – comma 40 – della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell’ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali);
- l’analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici;
- l’analisi dell’attuale sistema di mobilità, con particolare riferimento a quello ecocompatibile (pedonale e ciclabile);
- l’analisi dei sistemi strutturanti il territorio costiero, articolati nei sottosistemi: (a) dell’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico; (b) della copertura botanico – vegetazionale, colturale e presenza faunistica; (c) della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;
- l’analisi dei sistemi dei vincoli con specifica perimetrazione degli ambiti tutelati, o da sottoporre a monitoraggio.

Art. 5 - Zonizzazione del Demanio

Il PCC, sulla base delle analisi di cui al precedente art. 4, individua nell’ambito del proprio territorio costiero e all’interno di ciascuna tipologia costiera appartenente ai diversi livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale:



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;
2. aree con divieto assoluto di concessione;
3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all'art. 14 – comma 5, 6 e 7 – della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015:

3.1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- lame;
- foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- canali alluvionali;
- a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.

Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

Il valore percentuale di cui sopra, è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:

- al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al punto 3.1.

Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui sopra. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5 dell'art 14 della su richiamata Legge Regionale, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC.

Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

La disponibilità delle aree di cui sopra, può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

Le valutazioni e le indicazioni del PCC devono riguardare anche il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:

1. ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
2. agli accessi al mare;
3. ai parcheggi.

In particolare, il PCC individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.

Tali percorsi, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie.



Art. 5.1 - Aree escluse

Comprendono tutte quelle aree escluse dalla competenza regionale e, in particolare:

- a. le aree del demanio marittimo e le zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione;
- b. i porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- c. i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale (classificati di categoria II, classe I e II, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84), e, comunque, i porti sede di Autorità portuali e le relative circoscrizioni territoriali.

Art. 5.2 - Aree con divieto assoluto di concessione

Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Ai sensi del PRC e dell'art. 14 – comma 1 – della L.R. 17/2015, sono così identificate:

- lame;
- foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- canali alluvionali;
- a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

Inoltre, non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera.

In deroga alla prescrizione di cui al periodo precedente, il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia.

Art. 5.3 - Aree di interesse turistico-ricreativo

Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico-ricreative, destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi (SLS)



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

3. Spiagge libere (SL).

La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%.

La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere.

Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24%.

La quota di costa pianificata come di interesse turistico-ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi deve essere preferibilmente localizzata e distribuita in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza.

Inoltre, in relazione alla presenza dei servizi, la localizzazione delle Spiagge Libere con Servizi e degli Stabilimenti Balneari deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

- a. che esistano, o siano realizzabili, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, o siano acquisibili all'uso pubblico in quanto di proprietà privata, accessi pubblici alla spiaggia, adeguate aree di parcheggio e reti tecnologiche pubbliche;
- b. che esista già la possibilità morfologica del territorio, ovvero siano realizzabili infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un comodo accesso da parte dei disabili;
- c. che siano previsti, anche in accordo con i comuni contermini, spazi riservati a concessioni con accessibilità speciale consentita anche agli animali domestici.

In particolare, devono essere individuate una o più aree da destinare a Spiaggia Libera, negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso degli stessi.

Nell'ambito delle Spiagge Libere possono essere identificate apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

Per le finalità previste dall'art. 14 – comma 57 – della Legge regionale 17/20156, devono essere individuate apposite aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili in quanto in contrasto con le indicazioni del PCC. (in particolare, stabilimenti balneari in aree con divieto assoluto di concessione o da destinare a spiaggia libera in quanto in prossimità dei centri abitati).



Art. 5.4 - Aree con finalità diverse

Sono alle stesse ascritte quelle aree demaniali attualmente destinate ad usi diversi da quello turistico-ricreativo, in quanto sede di attività economico-produttive e/o di strutture o impianti strumentali a tali attività, ovvero quelle aree demaniali strutturalmente e/o funzionalmente asservite ad attività non turistico-ricreative oppure ad impianti (funzionali) strumentali a tali attività. In particolare, a tutela dei pubblici usi del mare connessi alle esigenze della pesca (anche di quella praticata con natanti di piccola stazza) e della navigazione non da diporto, l'individuazione delle aree con finalità diverse da quella turistico-ricreativa deve essere effettuata tenendo conto della necessità di garantire a tali attività una disponibilità minima ed adeguata di tratti di costa, per il varo, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni, e per l'esercizio di attività complementari, necessità da valutarsi anche alla luce delle previsioni contenute a tale riguardo nel vigente PRG e/o redigendo PUG.

L'individuazione delle aree turistico-ricreative è da preferirsi lontano dalle aree industriali e artigianali, dai porti, da fonti di inquinamento, impianti di maricoltura, stabulazione, ecc., comunque ad una distanza dal perimetro tale da non interferire con le predette strutture o attività. Comunque non è possibile destinare ad attività turistico-ricreative tutte le aree che il Ministero della Salute, nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione, classifica non idonee alla balneazione.

Art. 5.5 - Aree vincolate

Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura territoriale, e il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a valutazione di impatto ambientale l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri in cui è previsto l'obbligo.

In particolare, anche laddove non ricadano le condizioni previste dalla normativa vigente, l'utilizzo in concessione delle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS), o comunque classificate protette, nonché delle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.



Art. 6 - Criticità all'erosione e sensibilità ambientale

A livello comunale, nella pianificazione delle forme d'uso dell'area costiera si deve tener conto della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC.

Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e differenti livelli di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto.

La criticità all'erosione dei litorali sabbiosi viene definita in funzione di tre indicatori, che individuano la tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza evolutiva recente e lo stato di conservazione dei sistemi dunali. La criticità all'erosione viene classificata in elevata, media e bassa.

La sensibilità ambientale viene definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l'area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa.

I differenti livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale sono stati quindi incrociati, dando origine a nove livelli di classificazione che determinano norme di riferimento per la redazione dei PCC.

Ai fini della presente normativa le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di sensibilità ambientale.

Di norma deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità elevata e comunque, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio comunale – di zone caratterizzate da bassa e/o media criticità, esso deve essere differito nel tempo per consentire processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Nelle zone caratterizzate da media criticità il rilascio delle concessioni demaniali, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio comunale – di zone caratterizzate da bassa criticità, deve essere subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa criticità.

Nelle zone caratterizzate da elevata sensibilità ambientale è di norma vietato il rilascio di concessioni demaniali e comunque, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio comunale –



di zone caratterizzate da bassa e/o media sensibilità, possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienicosanitari, da definirsi comunque attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Nelle zone caratterizzate da media sensibilità ambientale il rilascio di concessioni demaniali è di norma consentito quando – nel territorio comunale – non si disponga di zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale e possono essere previste in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere definite attraverso metodologie di valutazione di impatto ambientale. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale.

Art. 6.1 - Livelli di classificazione delle aree costiere

Per una più specifica articolazione normativa di quanto descritto all'art. 6 si individuano i seguenti livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9):

- a) C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- b) C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- c) C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
- d) C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- e) C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- f) C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
- g) C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- h) C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- i) C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

In base a detti livelli di classificazione nel rilascio di nuove concessioni si deve procedere nei termini dei successivi artt. 6.2 e 6.3.

• Art. 6.1.1 - Livello C1.S1

Nelle zone classificate C1.S1 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva del PRC e, comunque, fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

- **Art. 6.1.2 - Livello C1.S2**

Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

- **Art. 6.1.3 - Livello C1.S3**

Nelle zone classificate C1.S3 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di approvazione definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

- **Art. 6.1.4 - Livello C2.S1**

Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

- **Art. 6.1.5 - Livello C2.S2**

Nelle zone classificate C2.S2 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In



entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

- **Art. 6.1.6 - Livello C2.S3**

Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

- **Art. 6.1.7 - Livello C3.S1**

Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

- **Art. 6.1.8 - Livello C3.S2**

Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

- **Art. 6.1.9 - Livello C3.S3**

Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorata a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 6.2 - Rilascio di nuova concessione demaniale

- **Domanda per la concessione**

La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.

- **Concorso di domande**

Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC, nonché se i richiedenti hanno o meno la capacità imprenditoriale idonea nel gestire un'attività turistico-



ricettiva, dando priorità ad operatori associati in forme consorziali. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

- **Rilascio e durata della concessione**

Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per le determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135.

Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

Sono destinatari di concessione demaniale marittima l'Ente pubblico e i soggetti privati.

Il parere di cui all'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avalimento, dal Settore regionale demanio e patrimonio.

Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.

La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei.

Per le altre finalità produttive non turistico ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

Per le concessioni non produttive di reddito la relativa durata è annuale.

- **Obblighi del concessionario**

Al concessionario è fatto obbligo di garantire:



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

- a) l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;
- b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati "in serie" e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dell'Agenzia delle dogane;
- c) il salvamento;
- d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;
- e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
- f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.

Gli obblighi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.

La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

Gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 07,00 alle ore 20,30 con l'obbligo di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative del Comune.

I concessionari di strutture balneari, per l'apertura al pubblico, devono:



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

- a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima.
- b) esporre, all'ingresso dello stabilimento balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura dello stesso:
 - copia dell'Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 x 100 cm.,
 - le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;
- c) esporre all'ingresso delle S.L.S. (Spiaggia libera con servizi - L.R. 17/2006 art.14 comma 7) apposita cartellonistica tipo (formato A2: 59,4cm x 42cm); la S.L.S. dovrà essere articolata in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico; la cartellonistica "tipo" andrà adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;
- d) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; è fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la "raccolta differenziata" e altresì di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti.

Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla "raccolta differenziata".

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

In presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dalla Regione – Servizio Demanio e Patrimonio – su specifica richiesta del Comune, previa formale acquisizione del parere vincolante della Autorità



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Marittima, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

E' vietata la realizzazione di recinzioni.

Il mancato adempimento di cui all'art. 14 – comma 15 – della Legge regionale 17/2015 (rimozione delle recinzioni non autorizzate), costituisce grave violazione agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza.

Per una migliore identificazione dell'area in concessione è consentito posizionare, fronte - terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a m 1.50, realizzate con paletti in legno comunque orditi, a condizione che dette delimitazioni non determinino soluzione di continuità della spiaggia.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, il Comune darà disposizioni in ordine alla loro forma, tipologia e colore.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, invece, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, eventualmente collegati con ricorsi di corda. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunari o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza.

Il fronte mare deve restare, comunque e sempre, libero al transito.

Sono comunque fatte salve le sole recinzioni "fronte – strada" purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, nonché le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura dello stabilimento, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a m. 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a m. 2,00.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi alla chiusura stagionale. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia. Qualora non esistano accessi alternativi in ambiti non superiori a metri 150, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposita cartellonistica tipo (formato A3: 42 cm x 29,7 cm per i concessionari; formato A2: 59,4 cm x 42 cm per il Comune), posta ben visibile all'ingresso degli stabilimenti per l'intero periodo di apertura. I concessionari devono comunque assicurare il libero e gratuito transito per consentire il raggiungimento della battigia da parte di tutti i soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore.

Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall'articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:

- a) l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'articolo 10, comma 5, lettera d);
- b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
- c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio e rispettare le direttive della competente Autorità sanitaria.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Per l'integrazione balneare i concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente alle persone diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare); a tal fine ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.

- **Revoca, decadenza e sospensione della concessione**

La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.

La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui al punto precedente "concorso di domande", sulla concessione di nuove aree.

L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

- **Affidamento in gestione – Sub-ingresso**

L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui al precedente punto "Domanda di concessione":

- a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti, e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

- **Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione**

Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **Vigilanza**

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi precedenti, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del codice della navigazione provvedono, in danno, il Comune e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte del Comune mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

Indipendentemente dal controllo a campione, la Regione effettua verifiche di conformità ogniquale volta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

Art. 6.3 - Rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione

Per tali aree il PCC deve prevedere la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili, e l'adeguamento delle stesse alle prescrizioni contenute nel PRC.

Art. 7 - Interventi di recupero e risanamento costiero

Nel PCC devono essere previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:

- la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
- il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, i Comuni provvedono al monitoraggio locale della costa, che si affianca a quello generale di competenza regionale.

I dati desunti dall'attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PRC.

Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici.

Art. 8.1 - Aree in concessione per strutture balneari

Le aree concedibili ai fini turistico-ricreativi, quali gli Stabilimenti Balneari e le Spiagge Libere con Servizi, sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC.

Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 150 ml (rettifica delle istruzioni operative ai sensi della D.D. n.016/2012).

Nella pianificazione delle aree concedibili deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

Per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi con la ricorrenza di almeno 150 m.

Nelle aree concedibili deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.



Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, il PCC indica le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP/3 e FO.

L'uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l'obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

Art. 8.2 - Interventi edilizi

Le norme tecniche di attuazione dettate dal PCC devono disciplinare qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica, anche modesta, realizzabile sul demanio da parte del concessionario.

In aggiunta alle condizioni, ai limiti ed alle prescrizioni già previsti dai presenti criteri, il PCC può stabilirne altri più restrittivi, per una specifica tipologia concessoria ovvero per uno specifico tratto di costa.

Gli interventi consentiti, per l'esercizio dei servizi di spiaggia, quali i servizi igienici, le docce, il chiosco-bar-ristoro, la direzione, il deposito attrezzature, sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

1. manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento igienico sanitario e per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli impianti balneari esistenti;
2. ampliamento e ristrutturazione degli impianti balneari esistenti;
3. nuove costruzioni.

Art. 8.3 - Manufatti

Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

1. cabine spogliatoi;
2. deposito sedie, ombrelloni ed arredi di spiaggia;
3. chiosco per bar e ristoro;
4. servizi igienici;
5. docce;
6. primo soccorso.

Gli stessi devono essere di "facile rimozione", e, quindi, realizzati con il semplice assemblaggio di



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, e mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva.

I manufatti per i servizi di spiaggia non possono superare i seguenti limiti:

- 1) massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq. 2000;
- 2) ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e 5000;
- 3) ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5001, fino a un massimo di mq. 10.000.

Il PCC stabilisce le possibilità di ubicazione dei manufatti, tenuto conto:

1. che sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia onde evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
2. che devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
3. che la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
4. che è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.

In tal senso, in armonia alle norme igienico-sanitarie, devono prevedersi altezze massime, comunque non superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

Il PCC indica specifiche tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e colori, ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale.

Laddove occorra salvaguardia gli assetti idrogeologici, deve prevedersi la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell'arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.

I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

Art. 8.4. - Strutture ombreggianti

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incannucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti.

La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

Il PCC indica specifiche tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e colori, ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico - ambientale.



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

Art. 8.5 - Camminamenti

Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili.



I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, ed avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra.

Le doghe vengono assemblate con ferramenta clips o viti in acciaio inox e sottoposte trattamento con olio protettivo.

Art. 8.6 - Recinzioni e opere di contenimento

E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni.

E' consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda.

E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 8.7 - Eco-compatibilità delle strutture balneari

Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altra permetta ai gestori di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite tre differenti, ma preferibilmente contestuali, strumenti di azione:

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

Il primo obiettivo può essere raggiunto:



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

- a. attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
- b. attraverso l'installazione nelle docce dei riduttori di flusso;
- c. mediante la distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici e che li inviti a un uso parsimonioso dell'acqua.

Il secondo obiettivo:

- a. attraverso l'introduzione di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco-bar-ristoro;
- b. attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c. mediante il contenimento dei consumi con l'utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Il terzo obiettivo:

- a. attraverso la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulle spiagge;
- b. attraverso la creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo-marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli sui comportamenti da tenere per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.

Art. 8.8 - Barriere architettoniche

Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 8.9 - Verde ornamentale

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno



della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Art. 8.10 - Cartelli e manufatti pubblicitari

Il PCC disciplina l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari, tenuto conto che non devono pregiudicare la libera visuale del mare, in particolare, indicando il materiale, la forma, le dimensioni, la relativa allocazione, e quanto altro necessario ad assicurare l'uniformità.

Art. 8.11 - Accessibilità e sistemazione ambientale

Il PCC, per un migliore inserimento complessivo delle strutture balneari, per attuare un'adeguata accessibilità alle stesse, nonché per una valorizzazione del contesto ambientale, individua le opere che configurano il quadro di quelle afferenti alla sistemazione degli arenili, quali ad esempio:

- le aree a verde;
- i percorsi pedonabili.

I progetti devono assicurare un'adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti omogenei definiti nella stessa pianificazione comunale.

Art. 8.12 - Aree non oggetto di concessione

Si distinguono in:

- **Spiaggia Libera (SL)**
- **Aree Complementari (AC).**

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

1. Sulle aree demaniali marittime **è ASSOLUTAMENTE VIETATO**:

- a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
- b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo, sia pure contenuti in buste;
- c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

- d) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;
- e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti; il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali;
- g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;
- h) l'uso dei mezzi cingolati sugli scogli;
- i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;
- j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- l) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare – preferibilmente – in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

- o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- q) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- r) i suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- s) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare. Si potrà autorizzare i concessionari che lo richiedono, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all'interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d'affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi regolamenti, adottati dai comuni, e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile;
- t) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti; è altresì fatto divieto assoluto all'uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente



Piano comunale delle coste

Toricella (TA)

sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del lido, nella "NORMA ETICA", da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori dalla battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;

- u) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Nell'ambito dell'area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;
 - v) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
 - w) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
 - x) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
 - y) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento stesso non sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione; durante il periodo di apertura obbligatorio si può autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.
 - z) l'asportazione delle alghe, in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge; tuttavia per ragioni esclusivamente igienico-sanitarie e ove non sia possibile l'insabbiamento delle stesse al piede dunare, l'asportazione può essere effettuata mediante conferimento in luoghi di stoccaggio, se previsti o, in mancanza, in discarica;
2. Nelle aree libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata e riservate alla pubblica e libera fruizione (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del comune competente non rinnovabile, ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 233 del 24-04-2017 (108/DIR/2017/00233), per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione; negli spazi all'uopo attrezzati dovrà essere segnalata in modo visibile, con apposita cartellonistica tradotta anche nelle lingue francese, inglese e tedesco, la prevista "pubblica e libera fruizione"; in mancanza l'autorizzazione andrà immediatamente revocata.

Sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dal Comune.

Il Comune ha altresì l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a. di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- b. di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- c. di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- d. di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono quelle destinate a parcheggio (AC/1), quelle destinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), nonché quelle destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Art. 8.13 - Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Il PCC definisce le aree da tutelare e valorizzare per il loro pregio naturalistico e ambientale, anche con riferimento a quelle dei sistemi dunali e quelle classificate ad elevata criticità e ad elevata sensibilità per le quali non è ipotizzabile una riqualificazione.

Tali aree sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.

Gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, da definire nel PCC, devono assecondare la ricostruzione delle peculiari caratteristiche naturali, quali i cordoni dunali e la



vegetazione litoranea, e proporre forme di gestione territoriale anche affidate a cooperative o associazioni con comprovata esperienza nel settore.

In tali aree è assolutamente vietato ogni intervento edilizio.

Art. 8.14 - Disciplinare per la realizzazione di arredo urbano dei "dehors"

8.14.1. finalità

8.14.1.1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie, c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di incrementare la vocazione turistica della città attraverso il potenziamento di attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

8.14.1.2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, nonché assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

8.14.1.3. Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture minime stagionali costituite esclusivamente da tavoli, sedie ed ombrelloni mobili, nonché le strutture occasionali installate in occasione delle feste patronali.

8.14.2. Definizione di "dehors"

8.14.2.1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la struttura precaria costituita da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato.

8.14.2.2. Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità; se condominiale, l'uso resta subordinato alla relativa autorizzazione del condominio.

8.14.2.3. I dehors sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.

8.14.2.4. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo



mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

8.14.2.5. I "dehors", dal punto di vista temporale, si distinguono in:

8.14.2.5.1. dehors temporanei, se richiesti ed autorizzati per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, per un massimo di 180 giorni, e comunque nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni;

8.14.2.5.2. dehors permanenti, se richiesti ed autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di cinque anni, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio comunale competente della ricevuta di avvenuto pagamento della TOSAP da consegnare al medesimo ufficio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, unitamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla permanenza di tutti i presupposti e condizioni inseriti nella medesima autorizzazione.

8.14.2.6. I "dehors", dal punto di vista strutturale, si distinguono in "chiusi" e "aperti". Sono definiti dehors chiusi le strutture completamente chiuse su tutti i lati e collegate all'attività commerciale. Sono definiti dehors aperti le strutture parzialmente chiuse, nel rispetto del presente regolamento; per dette strutture le chiusure laterali non devono avere altezza superiore a cm 160 ed il lembo superiore della copertura, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm 220 dal pavimento; l'interstizio residuale dovrà essere di dimensione non inferiore a cm 60 e non potrà essere chiuso in alcun modo.

8.14.2.7. Per i dehors permanenti chiusi, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.

8.14.3. Aspetti normativi

8.14.3.1. Le strutture precarie c.d. dehors, sia temporanee che permanenti, sono soggette al



preventivo rilascio di titolo abilitativo in bollo denominato "Autorizzazione dehors per occupazione temporanea di suolo pubblico/privato", secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

8.14.3.2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio.

8.14.3.3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica.

8.14.3.4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

8.14.4. localizzazione

8.14.4.1. I manufatti precari c.d. dehors, di cui al precedente art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche o private, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari e nel rispetto dell'allegato "A" alla Deliberazione della G.R. Puglia 4 luglio 2007, n. 1077, come modificata dalla successiva Deliberazione 4 agosto 2009, n. 1497.

8.14.4.2. Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la libera visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice della Strada. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio precisato.

8.14.4.3. In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:

8.14.4.3.1. non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di



- strade soggette al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
- 8.14.4.3.2. le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- 8.14.4.3.3. le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- 8.14.4.3.4. è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del Codice della Strada);
- 8.14.4.3.5. l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- 8.14.4.3.6. non è consentito installare dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole; sono consentite installazioni di dehors in villette pubbliche, presenti in prossimità dell'esercizio commerciale, la cui distanza non sia superiore a metri 15, purché dotate di idonee pavimentazioni ed a condizione che resti consentito il passaggio pedonale;
- 8.14.4.3.7. è consentita l'installazione dei dehors su zone adibite alla sosta dei veicoli, libera o a pagamento, in misura non superiore al 30% dell'area di parcheggio;
- 8.14.4.3.8. non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada);
- 8.14.4.3.9. è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,50; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiedi, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità



motoria; per strutture adiacenti all'attività commerciale, i suddetti spazi pedonali potranno essere realizzati, a carico dell'interessato, con pedane removibili in legno installate lungo il perimetro esterno della struttura, nel rispetto delle norme stradali;

8.14.4.3.10. è sempre consentita l'installazione dei dehors in aree pedonali e Z.T.L., anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,00, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. n. 236/89; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;

8.14.4.3.11. qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato;

8.14.4.3.12. i dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del chiosco e sia garantito il transito pedonale;

8.14.4.3.13. qualora il dehors sia da installare all'interno del Centro Storico o in adiacenza ad immobili interessati da vincoli monumentali, l'autorizzazione resta subordinata all'acquisizione, a cura del richiedente, dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 42/2004;

8.14.4.3.14. i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 13/89 e s.m.i.;

8.14.4.3.15. i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato.

8.14.5. Caratteristiche e superfici dimensionali

8.14.5.1.1. I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi



pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi insistenti, i manufatti precari ricadenti sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 80.

- 8.14.5.1.2. I suddetti limiti sono ridotti al 50% per insediamenti in ville e villette pubbliche.
- 8.14.5.1.3. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
- 8.14.5.1.4. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
- 8.14.5.1.5. I dehors, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una estensione, ovvero un numero di coperti, che rispettino le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1077/2007 e s.m.i. per gli esercizi di Bar, Pizzerie, Friggitorie ovvero Ristoranti.

8.14.6. Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

- 8.14.6.1.1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica.
- 8.14.6.1.2. La struttura dei dehors potrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno di ciliegio, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.
- 8.14.6.1.3. Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero nei seguenti colori: corda, bianco o testa di moro.
- 8.14.6.1.4. Le strutture a carattere permanente saranno realizzate con coperture di tipo rigido, uniformi ai materiali della struttura, comunque nei colori corda o bianco; le pannellature laterali potranno essere realizzate in vetro, plexiglass o materiali plastici di tipo trasparente, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie. Le strutture così realizzate dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne.



- 8.14.6.1.5. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
- 8.14.6.1.6. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
- 8.14.6.1.7. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo.
- 8.14.6.1.8. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 fra di loro, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.
- 8.14.6.1.9. Tutti i dehors per la somministrazione dovranno essere delimitati perimetralmente con sistemi compatibili con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1077/2007 e s.m.i.
- 8.14.6.1.10. Le tipologie ammissibili nelle varie zone del Comune sono così definite.
- 8.14.6.1.10.1. **Ombrelloni.**
- 8.14.6.1.10.1.1. Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno o acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e con copertura in telo opaco, in tinta unita, di colore bianco, corda o testa di moro, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio, salvo che tale messaggio venga realizzato colore su colore. Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa area limitrofa e ben definita da uno spazio urbano quasi a conformare una piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.
- Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane, compresi i risvolti, al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.
- Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.
- 8.14.6.1.10.2. **Tende alla Romana.**
- Costituite da un telo ricadente, fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, saranno realizzate in acciaio verniciato a



polveri di colore grafite. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

8.14.6.1.10.3. Tende a pantalera.

8.14.6.1.10.3.1. Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato a polveri di colore grafite.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati. L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati.

8.14.6.1.10.4. Strutture con copertura a una o a doppia falda.

8.14.6.1.10.4.1. Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno di ciliegio o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. Le strutture possono essere dotate di teli laterali



a tutta altezza, che devono essere del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili.

Tali dehors sono consentiti in tutto il territorio comunale.

8.14.6.1.10.5. Strutture con copertura a vela.

8.14.6.1.10.5.1. La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro, con montanti di appoggio al suolo in legno di ciliegio o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

8.14.6.1.10.6. Strutture con copertura a doppia capottina.

8.14.6.1.10.6.1. Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polveri di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati ai lati maggiori.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione del Centro Storico.

8.14.6.1.10.7. Strutture con copertura a padiglione.

8.14.6.1.10.7.1. Si presentano, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di



colore grafite e/o in legno di ciliegio, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro.

E' consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione del Centro Storico.

8.14.6.1.10.8. Copertura a gazebo.

8.14.6.1.10.8.1. Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio, con telo di copertura opaco in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro.

Non sono ammesse le mantovane.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

8.14.6.1.10.9. Struttura telescopica estensibile.

8.14.6.1.10.9.1. Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio, con copertura in plexiglass o vetro antiscalfatura di colore trasparente.

La copertura dell'elemento più basso non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

8.14.6.1.10.10. Sedie e arredi.

8.14.6.1.10.10.1. Le sedie, i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, legno di ciliegio o materiale trasparente. Sono vietati tavoli, sedie e arredi in materie plastiche non trasparenti e similari.

8.14.6.1.10.11. Paraventi.

8.14.6.1.10.11.1. È consentita l'installazione di paraventi verticali autoportanti, costituiti da elementi modulari di altezza massima da terra pari a cm 160. Il lembo inferiore delle coperture, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm 220 dal pavimento e l'interstizio tra il paravento e le



coperture, di dimensione non inferiore a cm 60 per quanto sopra disposto, non potrà essere chiuso in alcun modo.

La struttura portante dovrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno di ciliegio, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti. Le pannellature dovranno essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere facilmente removibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono, altresì, vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

È vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

8.14.7. Procedura

8.14.7.1.1. La domanda per la realizzazione dei dehors deve essere redatta in bollo, indirizzata a "Comune di Torricella, Area Urbanistica e LL.PP. – Piazza Barone Vito Bardoscia s.n.c. – 74020 - Torricella", e accompagnata dalla documentazione sotto elencata.

a) Dati generali:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o numero di partita IVA;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione della tipologia temporanea o permanente e del periodo di occupazione del suolo pubblico.

b) Elaborati grafici in quattro copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- estratto di P.R.G. in scala 1:5000;
- planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;



- planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote plano-altimetriche dei piani e dei percorsi di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie, degli elementi di arredo urbano, delle discipline di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;
 - pianta con la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura;
 - sezione con rappresentazione delle altezze del manufatto e del profilo della pavimentazione esistente;
 - prospetti con la rappresentazione di ogni lato del manufatto e della facciata dell'edificio adiacente;
 - particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree.
- c) Documentazione fotografica (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors.
- d) Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.
- e) Documentazione a colori dell'arredo prescelto e campionatura della copertura.
- f) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.
- g) Nulla osta del titolare dell'esercizio o accesso adiacenti, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio.
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale contenente:
- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
 - impegno al pagamento della T.O.S.A.P. annuale entro i termini di legge;
 - impegno al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del canone ricognitorio nel caso di dehors permanente;
 - obbligo, nel caso di dehors permanente, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;



- impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell'attività;
 - impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;
 - impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
 - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
 - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale.
- i) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.
- j) Valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative nella sola ipotesi in cui vengano installati impianti rumorosi.

8.14.7.1.2. Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 30 giorni il Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'esame di una o più istanze. A tale conferenza partecipano di diritto: il Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. o suo delegato, il Responsabile dell'Area di Polizia Municipale o suo delegato e il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL/BA o suo delegato, più i rappresentanti di altri Enti Pubblici il cui parere è necessario all'esame dell'istanza, qualora questo non fosse già allegato. In sede di conferenza di servizi potranno essere disposte anche le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 8.



8.14.7.1.3. Il provvedimento favorevole della Conferenza viene formalizzato con l'emanazione entro i successivi 15 giorni, da parte del Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente art. 3, in bollo, da ritirarsi previo pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10.

8.14.7.1.4. La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non è prodotto. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta prima o nel corso della conferenza di servizi, in ragione del tipo di intervento.

8.14.7.1.5. A fine lavori si dovrà presentare al Comune la relativa comunicazione, corredata di almeno 4 foto della struttura, così come realizzata ed inserita nell'ambiente urbano. Il Comune potrà controllare, in ogni tempo, la conformità della struttura eseguita al progetto autorizzato.

8.14.8. Caratteristiche e condizioni

8.14.8.1.1. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture autorizzate, in qualsiasi momento e su semplice avviso:

- a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o disdoro della stessa per assenza di manutenzione;
- b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.

8.14.8.1.2. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per la precedente autorizzazione.

8.14.9. Temporalità

8.14.9.1.1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione di tali strutture temporanee, collegate ad attività di pubblico esercizio, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

- a) de hors temporaneo: per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, comma 5;



b) de hors permanente: da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi, a far data dal rilascio della autorizzazione, fermo restando il rinnovo annuale ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera b), del presente Regolamento.

8.14.9.1.2. Una nuova istanza di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata per la richiesta di de hors temporanei o permanenti scaduti e non rinnovati nei termini di cui al precedente comma 1 del presente articolo e all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento. È comunque necessaria la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione corredata di tutti i documenti previsti dal presente Regolamento in caso di de hors permanenti rinnovati fino al periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera b), del presente Regolamento, e scaduti al termine di tale periodo massimo.

8.14.9.1.3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

8.14.9.1.4. Per i "de hors permanenti" l'occupazione può essere rilasciata fino al termine massimo di cinque anni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il de hors non comunichi modifiche alla struttura e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

8.14.9.1.5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.

8.14.10. onerosità

8.14.10.1. Le strutture de hors, sia temporanee che permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.

8.14.10.2. Il pagamento della T.O.S.A.P. per i de hors temporanei è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione conclusiva.

8.14.10.3. Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.

8.14.10.4. Il rilascio dell'autorizzazione - per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato - è subordinato al pagamento della somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), quale diritto di istruttoria della pratica.



8.14.11. obblighi

- 8.14.11.1. È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
- 8.14.11.2. Spettano al titolare dell'autorizzazione la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
- 8.14.11.3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.
- 8.14.11.4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
- 8.14.11.5. La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare dell'autorizzazione.
- 8.14.11.6. Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 8.14.11.7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.
- 8.14.11.8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
- 8.14.11.9. La Giunta potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione, purché ampiamente motivato.



8.14.11.10. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di redazione di un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

8.14.11.11. Gli esercizi commerciali che realizzano i dehors devono osservare le prescrizioni di igiene sanitaria anche per le installazioni di pedane e/o pavimenti aggiuntivi, per far sì che gli stessi siano facilmente ispezionabili e che si provveda alla sistematica pulizia dei pavimenti e/o delle pedane sottostanti.

8.14.12. garanzie

8.14.12.1. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotto atto unilaterale da parte del richiedente e polizza fideiussoria del valore di euro 1.000,00 (mille/00) a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.

8.14.12.2. Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati nell'autorizzazione o nella richiesta di rimozione disposta dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria.

8.14.13. sanzioni

8.14.13.1. Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 450 Euro. In aggiunta a detta sanzione, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'intervento risulti non conforme al presente regolamento e, quindi, non autorizzabile.

8.14.13.2. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

8.14.13.3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

8.14.13.4. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.

8.14.13.5. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

8.14.13.6. Nel caso di tardiva richiesta di rinnovo di cui al precedente art. 9, comma 2, è applicata una sanzione amministrativa di €. 100,00 (cento/00).



8.14.13.7. L'autorizzazione può essere sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, pericolo per le persone e/o cose e/o venga meno il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie;
- c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

8.14.13.8. Il provvedimento di sospensione è adottato tramite notifica di un atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

8.14.13.9. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo a seguito di accertamento degli adempimenti eseguiti per la rimozione delle irregolarità.

8.14.14. Osservatorio delle costruzioni temporanee

8.14.14.1. Per garantire una completa e costante osservanza degli interventi autorizzati ed operati sul territorio, copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono raccolte presso l'Area Urbanistica e LL.PP.

8.14.15. Tassa di occupazione aree e canone ricognitorio

8.14.15.1. L'installazione dei dehors su aree pubbliche è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P., nei modi e nelle entità di cui al precedente art. 10.

8.14.15.2. La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della T.A.R.S.U., limitatamente al periodo di impiego.

8.14.16. Norme transitorie e finali

8.14.16.1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

8.14.16.2. Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche all'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.

8.14.16.3. Restano efficaci i dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del presente Regolamento e che non hanno esaurito i loro effetti prima dell'entrata in vigore delle modificazioni ed integrazioni apportate allo stesso.

8.14.16.4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.



Art. 9 - Concessioni per attività del diporto nautico

Le concessioni di zone marine sono assentibili per la realizzazione delle seguenti strutture:

- pontili;
- approdi turistici;
- punti di ormeggio.

Il PCC prevede la loro ubicazione, sulla base, qualora necessario, di studi preliminari meteo-marini e di trasporto solido.

Art. 9.1 - Pontili

Queste strutture sono riconducibili a due tipologie differenti:

- Pontili galleggianti: sono pontili di servizio per la balneazione.
- Pontili di ormeggio: sono pontili galleggianti destinati all'ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali.

Art. 9.2 - Porti e approdi turistici

Sono un complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto.

Il rilascio di nuove concessioni o loro variazioni per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, ai sensi del D.P.R. 2.12.1997 n. 509 e della legge regionale 17/2015, è subordinato al rispetto delle specifiche normative.

Art. 9.3 - Punti di ormeggio

Comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

La loro individuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, nonché della tutela dei fondali, delle acque e degli usi del litorale.

In relazione a tale specifico aspetto, il PCC comunale deve contenere:

- indicazioni quantitative delle esigenze di punti di ormeggio;
- indicazioni della qualità e della sostenibilità massima del fondale dei punti di ormeggio;
- riorganizzazione di quelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale.



Art. 10 - Concessioni per la maricoltura

Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti off-shore) devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:

1. aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Reg. CE 761/2001);
2. promozione degli allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
3. conformità con le normative ambientali: acquacoltura sostenibile, compatibile con i vincoli ambientali per la gestione dei siti Natura 2000 (Decreto 3.9.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare);
4. coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore pesca;
5. rispetto dei requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario.

La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del REG. (CE) n.1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), e alle norme relative ai Piani di gestione nazionali e/o regionali o locali.

Art. 11 - Norme transitorie per concessioni esistenti

Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione.

In particolare detta le modalità:

1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della "linea di costa concedibile" per Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all'14 della legge regionale 17/2015;
2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di "tipo stabile", quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione;
3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico – ricreativo;
4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell'esproprio;
5. per l'individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in quanto in contrasto con il PCC;



Piano comunale delle coste

Torricella (TA)

6. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche che private;
7. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
8. per l'adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC.

L'adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate;

1. per l'eliminazione delle interclusioni rivenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
2. per il rientro nei parametri fissati dall'art. 8.1. delle presenti norme;
3. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.

Art. 12 - Valenza turistica

Il PCC provvede all'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

1. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
2. sviluppo turistico esistente;
3. stato di balneabilità delle acque;
4. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
5. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

Art. 13 - Opere di ingegneria costiera

La progettazione di un'opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione stessa.

Gli stesi studi devono riguardare:

- la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;
- il clima ondoso del paraggio;
- il regime delle correnti costiere.

Al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all'intera Unità Fisiografica (UF).



Art. 14 - Riparto risorse economiche

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente Norma sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, L.R. 10 aprile 2015 n 17, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.
5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.